



**Regione
Lazio**

**GARA COMUNITARIA CENTRALIZZATA A PROCEDURA APERTA FINALIZZATA
ALL'AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA IN NOLEGGIO E SERVICE DI
MATERIALE PER I SIMT RIGUARDANTE IL FABBISOGNO DELLE AZIENDE
SANITARIE DELLA REGIONE LAZIO**

CONTRATTO

Lotto 1: "Emocromo da digitopuntura e relativi reagenti"

AGGIUDICATARIO: HORIBA ABX S.A.S.

CONTRATTO DI FORNITURA

L'Azienda Sanitaria Contraente **ASL RIETI** (C.F. n° **00821180577**), con sede in **RIETI Via del Terminillo, 42** - di seguito denominata **Azienda Sanitaria Contraente** - nella persona del Legale Rappresentante Dott.ssa **LAURA FIGORILLI** nata [REDACTED], autorizzata alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli con Deliberazione n. **1/D.G.** del **10/03/2014**

E

L'Impresa **HORIBA ABX S.A.S.** (Partita I.V.A. n° **05402981004**) con sede in **ROMA Viale Luca Gaurico, 209/211** – R.E.A. **883673197**, Registro Imprese **05402981004**, che nel seguito viene definita **Fornitore** - nella persona del Legale Rappresentante [REDACTED] nato [REDACTED], autorizzato alla stipula del presente contratto in virtù dei poteri conferitigli da Atto notarile Rep. **930** raccolta **546** del **18/03/2014**

PREMESSO CHE

- a.** per l'espletamento della procedura di gara l'Azienda Sanitaria Contraente ha conferito delega alla Regione Lazio in qualità di Stazione Appaltante;
- b.** la Regione Lazio ha esperito una procedura di gara il cui bando è stato pubblicato sulla GURI n. **66** del **08/06/2012** nonché sulla GUUE n. **S102** del **31/05/2012**;
- c.** con Delibera n. **G04430** del **08/04/2014** della Regione Lazio il Fornitore è risultato aggiudicatario dei seguenti Lotto n. **1** della procedura di gara;
- d.** il Fornitore ha prestato cauzione sotto forma di polizza fideiussoria per un importo pari a **2.037,13** Euro;
- e.** il Fornitore ha dichiarato che quanto risulta dal presente contratto, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico di gara definisce in modo adeguato e completo l'oggetto del servizio e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione dello stesso;
- f.** il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. **1341** e **1342** cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare Dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce presente contratto.

Tutto ciò premesso le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

Norme regolatrici e disciplina applicabile

1. Le Parti convengono che le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, il Disciplinare di gara con i relativi allegati, l'Offerta Tecnica, l'offerta Economica e il DUVRI costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. L'esecuzione della fornitura oggetto del rapporto contrattuale è, pertanto, regolata:

- a) dalle clausole del presente contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b)** dalle clausole del Disciplinare di gara e relativi allegati, dal Capitolato Tecnico e da ogni altro atto della *Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'aggiudicazione della fornitura in noleggio e sewice di materiale per i SIMT riguardante il fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio*;
- c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Aziende Sanitarie, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza;
- d)** dal Codice Civile, dal D.Lgs. n. 16312006 e s.m.i. e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia contrattuale.

3. In caso di discordanza o contrasto ovvero di omissioni, gli atti ed i documenti di gara della *Gara comunitaria centralizzata a procedura aperta finalizzata all'aggiudicazione della fornitura in noleggio e sewice di materiale per i SIMT riguardante il fabbisogno delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio* prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti dal Fornitore nella medesima sede, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate da quest'ultimo ed espressamente accettate dalla Regione Lazio.

4. Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2

Oggetto

1. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente ad eseguire la "fornitura in sewice" di sistemi emometrici per l'effettuazione dell'emocromo da digito puntura.
2. Per "fornitura in sewice" si intende la fornitura completa di un sistema completo di beni e servizi costituito da:
 - i. messa a disposizione delle apparecchiature nuove, adeguate all'effettuazione degli esami previsti, con aggiornamenti futuri gratuiti, nelle quantità indicate nell'allegato 2 – Elenco Lotti e Fabbisogni con riferimento all'Azienda Sanitaria Contraente;
 - ii. fornitura di reagenti, in quantità e qualità sufficienti all'effettuazione del numero di prestazioni indicato nell'allegato 2 – Elenco Lotti e Fabbisogni, con riferimento all'Azienda Sanitaria Contraente;
 - iii. corsi di formazione ed informazione sui prodotti, secondo le modalità previste nel Progetto di assistenza post-vendita redatto dal Fornitore in sede di Offerta Tecnica, secondo i contenuti minimi previsti nel Disciplinare di Gara;
 - iv. assistenza tecnica comprendente: trasporto, installazione e messa in funzione delle apparecchiature, manutenzione ordinaria e straordinaria, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel Piano di Manutenzione presentato in sede di Offerta tecnica e nel rispetto dei livelli minimi di servizio indicati nel Disciplinare di Gara;
 - v. tutte le prestazioni dettagliatamente descritte nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica.
3. Il Fornitore si obbliga a svolgere le prestazioni oggetto del presente contratto nei limiti dell'importo complessivo di Euro **40.742,60** (oltre IVA). Tale importo è stato calcolato applicando i prezzi offerti in sede di gara in relazione ai kit di reagenti riportati all'articolo Corrispettivi alla tipologia e alla quantità dei dispositivi oggetto del presente Contratto, indicati nel citato Allegato 2 - Elenco Lotti e Fabbisogni.
4. I quantitativi specificati nei contratti potranno subire variazioni secondo quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Articolo 3

Durata del contratto

1. Fermo restando l'importo complessivo di cui all'articolo 2, il contratto avrà una durata di **36 (trentasei) mesi**.
2. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 7, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., la durata del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata o rinnovata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria di prorogare gli effetti del presente Contratto per il tempo necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento del medesimo servizio o di servizi analoghi.

Articolo 4

Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena la risoluzione di diritto del contratto.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Azienda Sanitaria Contraente da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

5.11 Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Azienda Sanitaria Contraente e da terzi autorizzati.

6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere negli uffici dell'Azienda Sanitaria Contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

Articolo 5

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si obbliga a fornire apparecchiature e componenti nuove di fabbrica, esenti da vizi e/o difetti, nella versione più aggiornata disponibile al momento della consegna, pienamente rispondenti ai requisiti richiesti nonché alle specifiche contenute nell'Offerta Tecnica e a provvedere alla loro corretta installazione.

2. Il Fornitore si obbliga altresì a fornire a titolo gratuito quelle parti che non fossero state ordinate perché non descritte e non conteggiate nella quotazione complessiva e che tuttavia risultassero necessarie per garantire il funzionamento dell'apparecchiature o delle componenti di sistema.

3.11 Fornitore si obbliga a comprendere nella fornitura, per l'apparecchiatura e relative componenti di sistema ed anche in caso di sostituzione definitiva e/o fornitura di nuove apparecchiature, l'imballo, il trasporto, il montaggio, l'installazione, l'avviamento e il collaudo, la disinstallazione a fine contratto e il ritiro delle apparecchiature, gli aggiornamenti o nuove versioni del programma di gestione della macchina. In particolare, il collaudo delle attrezzature viene effettuato, nel luogo ove le stesse sono installate, in contraddittorio tra il Fornitori ed uno o più delegati ufficiali dell'Azienda Sanitaria Contraente.

4. Il Fornitore si obbliga a comprendere altresì nella fornitura ogni opera e/o parte necessaria affinché l'installazione sia conforme alle vigenti normative, i manuali d'uso e di assistenza in lingua italiana nonché le certificazioni di rispondenza alle vigenti normative per le apparecchiature della medesima classe.

5. Il Fornitore garantisce, per tutto il periodo di vigenza contrattuale e senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Azienda Sanitaria Contraente, la piena funzionalità delle apparecchiature oggetto del Contratto e relative componenti di sistema attraverso il servizio di assistenza tecnica operativa e di manutenzione post-garanzia, da svolgersi in conformità a quanto indicato nel Piano di

manutenzione contenuto nell'Offerta Tecnica presentata dalla Società ed in accordo con il Direttore dell'Esecuzione, di cui al successivo art. 30.

6.11 Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente contratto, a:

a) fornire le apparecchiature oggetto di gara, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito negli atti tutti di gara;

b) eseguire le attività di informazione/formazione come previsto nel "progetto di assistenza post vendita" presentato in sede di offerta tecnica;

c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Azienda Sanitaria Contraente e/o alla Regione Lazio, per quanto di specifica competenza, di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nel Capitolato Tecnico;

d) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Azienda Sanitaria Contraente e dalla Regione, per quanto di rispettiva ragione;

e) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire la fornitura dei prodotti oggetto della gara in tutti i luoghi che verranno indicati negli ordini di consegna emessi dall'Azienda Sanitaria Contraente, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto, fermo restando che le forniture dovranno essere eseguite con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi e degli uffici di detti soggetti.

3. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a ciascuna Azienda Sanitaria Contraente le fatture relative a ciascun periodo di riferimento e la documentazione comprovante la prestazione delle forniture oggetto della fatturazione.

Articolo 6

Modalità e termini di esecuzione della fornitura

1. Per l'esecuzione degli ordini di consegna delle apparecchiature oggetto del Contratto nonché per la fornitura dei kit di reagenti, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati.

2. Nel caso in cui il Fornitore non effettui la consegna dei prodotti nel termine stabilito di 10 (dieci) giorni naturali dall'ordine di consegna e 2 (due) giorni lavorativi in caso di ordini in urgenza di consumabili, l'Azienda Sanitaria Contraente, a decorrere, rispettivamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine di 10 (dieci) giorni naturali ovvero 2 (due) giorni lavorativi, potrà procedere all'acquisto presso terzi, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente, di tutti o parte dei prodotti non consegnati, considerate le esigenze di interesse pubblico e la necessità di concludere celermente la fornitura con espresso diritto della medesima Azienda Sanitaria Contraente di applicare le penali di cui al successivo articolo "Penali", fermo restando le clausole di risoluzione previste nel prosieguo del presente documento.

3. Nel caso in cui il ritardo della consegna dei prodotti siano riconducibili a cause di sopraggiunta e dimostrata impossibilità per il Fornitore di rispettare i tempi previsti, l'Azienda Sanitaria Contraente si riserva la facoltà di acquistare i relativi prodotti presso altri fornitori, nel rispetto della normativa vigente in materia di procedure di scelta del contraente, con diritto di rivalsa della medesima Azienda Sanitaria Contraente su qualsiasi credito presente o pregresso vantato dalla ditta stessa per i conseguenti eventuali maggiori oneri.

4. Qualora i prodotti oggetto di un ordine di consegna vengano consegnati presso indirizzi diversi rispetto a quanto indicato nell'ordine medesimo, il Fornitore:

- non avrà diritto al pagamento di alcun corrispettivo, compenso o indennizzo;
- dovrà provvedere a propria cura e spese all'eventuale ritiro dei prodotti nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al successivo articolo 8;
- sarà comunque tenuto, ove ancora possibile, all'esatto adempimento e, quindi, alla tempestiva consegna dei prodotti presso gli indirizzi indicati nell'ordine, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".

5. Al termine del rapporto contrattuale, le attrezzature fornite in service, nello stato in cui si trovano, sono restituite al Fornitore, il quale, con propri mezzi, a proprie spese e senza alcun onere aggiuntivo per l'Azienda Sanitaria Contraente stessa, provvede a disinstallarle, accantonarle in modo da non ostacolare l'agibilità dei locali e ritirarle sollecitamente e comunque non oltre 15 giorni dalla data di scadenza del contratto.

6. In caso di ritardo nel ritiro delle attrezzature di cui al precedente comma, l'Azienda Sanitaria Contraente, ove la sistemazione logistica delle stesse crei disagi, si riserva la facoltà di restituire dette apparecchiature a spese della Società, declinando ogni responsabilità per eventuali danni causati alle stesse nelle fasi di disinstallazione e trasporto.

Articolo 7

Verifica e controllo quali/quantitativo

1. Il controllo qualitativo della fornitura verrà effettuato dal Direttore di Laboratorio, Direttore di SIMT o loro delegato dell'Azienda Sanitaria Contraente ordinante, entro i 2 (due) giorni lavorativi successivi alla consegna. In caso di mancata rispondenza dei prodotti ai requisiti previsti dal Capitolato e relativi atti di gara, si potrà procedere alla restituzione della merce secondo le modalità indicate al successivo articolo.
2. La firma apposta sul documento di consegna, all'atto del ricevimento della merce, farà fede esclusivamente ai fini della corrispondenza del numero di colli ricevuti.
3. L'accertamento in ordine alla quantità di merce contenuta in ciascun collo sarà effettuata esclusivamente dal Direttore di Laboratorio o di SIMT di ciascuna Azienda, anche in epoca successiva alla consegna. Tale accertamento farà fede ad ogni effetto.
4. L'accettazione della merce da parte delle Aziende non esonererà il Fornitore dalla responsabilità per eventuali vizi dei prodotti, apparenti od occulti, ancorché non rilevati all'atto della consegna; analogamente l'accettazione non esonererà il Fornitore da eventuali responsabilità per contestazioni insorte all'atto dell'utilizzazione del prodotto.
5. Nel caso in cui al momento dell'utilizzo dei prodotti, l'Azienda Sanitaria Contraente rilevasse vizi o difformità degli stessi, non riconoscibili in precedenza, l'Azienda Sanitaria Contraente potrà richiedere la sostituzione di detti prodotti, secondo le modalità indicate all'articolo successivo.

Articolo 8

Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire

1. In tutte le ipotesi di restituzione al Fornitore dei prodotti consegnati (quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, i casi di consegna in ritardo dei prodotti, consegna di quantità di prodotti eccedenti quelle richieste) l'Azienda Sanitaria contraente metterà a disposizione del Fornitore i prodotti da ritirare nelle 24 (ventiquattro) ore successive alla richiesta di ritiro e/o sostituzione degli stessi garantendo il loro deposito presso propri locali per un periodo di 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla menzionata richiesta.
2. Il Fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza o non accettati, concordando con l'Azienda Sanitaria contraente le modalità di ritiro. Il Fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che i prodotti potrebbero subire durante il deposito, oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi di deposito garantiti.

3. Nel caso in cui i prodotti resi o da restituire siano già stati fatturati, il Fomitore dovrà procedere all'emissione della nota di credito. Ciascuna nota di credito dovrà riportare chiara indicazione della relativa fattura, del numero di protocollo assegnato dall'Azienda Sanitaria Contraente all'ordine cui la fattura si riferisce, e dell'eventuale numero di ordine assegnato dal Fomitore alla fornitura.

4. Il Fomitore è tenuto alla sostituzione dei prodotti contestati (difformità di qualità) entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione. Nel caso in cui il Fomitore non provveda alla sostituzione dei prodotti contestati entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla segnalazione, si procederà secondo le modalità indicate al successivo articolo "Penali". Dopo 30 (trenta) giorni l'Azienda Sanitaria Contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fomitore, dandone preventiva comunicazione scritta a mezzo fax al Fomitore stesso.

Articolo 9

Corrispettivi

1. I corrispettivi contrattuali dovuti al Fomitore dall'Azienda Sanitaria contraente per l'affidamento del servizio oggetto del presente contratto sono stati calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riportati nell'Offerta Economica.

2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono a servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fomitore e, pertanto, qualsiasi terzo, non potrà vantare alcun diritto nei confronti dell'Azienda Sanitaria Contraente.

3. Tutti gli oneri derivanti al Fomitore dall'esecuzione del rapporto contrattuale e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale. Tale corrispettivo sarà quindi considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dal Fomitore in ragione del presente appalto, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione dell'appalto.

4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fomitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fomitore di ogni relativo rischio e/o alea.

5. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati se non nei limiti di cui al successivo capoverso.
6. I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'appalto salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall'ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) applicabili annualmente e comunque dopo 12 (dodici) mesi dall'aggiudicazione.
7. Il Fornitore non avrà diritto a compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
8. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. L'Azienda Sanitaria Contraente, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).
9. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto si potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalle Aziende Sanitarie contraenti.

Articolo 10

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dalle Aziende Sanitarie contraenti in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo.
2. Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà contenere il riferimento alla determinazione della Regione Lazio che approva l'aggiudicazione, al singolo contratto e all'ordine di consegna cui si riferisce, e dovrà essere intestata e spedita all'Azienda Sanitaria Contraente.
3. Resta tuttavia espressamente inteso che, stante la tipologia dell'oggetto della presente gara, in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, una delle attività previste nel presente contratto, negli atti di gara tutti e negli ordini di consegna. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo,

l'ordine di consegna e il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., rispettivamente dalle Aziende Sanitarie contraenti.

4. In caso di ritardo nei pagamenti, dovranno essere applicati interessi moratori secondo quanto previsto dalla legge. L'IVA sarà rimborsata dalle Aziende Sanitarie contraenti all'atto del pagamento della fattura, se ed in quanto dovuta, nell'aliquota stabilita dalla categoria merceologica dell'oggetto contrattuale.

5. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile e dovranno essere intestate all'Azienda Sanitaria Contraente. Le fatture avranno ad oggetto il pagamento dei kit consegnati nel mese precedente a quello di fatturazione.

6. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo sarà effettuato nei termini di legge dalla ricezione delle fatture dall'Azienda Sanitaria Contraente in favore del Fornitore, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti.

7. Il Fornitore si obbliga a presentare un rendiconto mensile di tutte le attività svolte nel corso del mese di riferimento. Il rendiconto dovrà essere approvato dal Responsabile per la gestione del contratto, al fine di autorizzare l'emissione della relativa fattura. Qualora il Responsabile lo ritenesse necessario, potrà richiedere al Fornitore l'integrazione della documentazione. Il Fornitore sarà tenuto a soddisfare la richiesta del Responsabile del Procedimento aziendale.

L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte nell'articolo "Penali".

8. Il Fornitore si impegna, altresì, alla produzione di un report mensile sullo stato di avanzamento della fornitura di ciascun lotto, da compilarsi secondo lo schema Allegato I al Capitolato Tecnico e da inviare alla Regione Lazio con cadenza trimestrale, entro 30 (trenta) giorni dalla chiusura del trimestre.

9. L'importo delle predette fatture sarà corrisposto dopo l'aver avuto riscontro regolare della fattura, intestato al Fornitore, presso Banca Intesa San Paolo fil. 6785, Viale Cesare Pavese, 397 – 00144 Roma, e con le seguenti coordinate bancarie:

Paese/CIN/IT/CINEURIA.B.I/CAB/IBAN/cc: IT07V0306905033100000007762;

10. Rimane inteso che il pagamento di ciascuna fattura è subordinato all'acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità del Fornitore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

11. Ai fini del pagamento di corrispettivi di importo superiore ad euro 10.000,00, l'Azienda Sanitaria procederà in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40.

12. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni verranno pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

13. Resta tuttavia espressamente inteso che per nessun motivo, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l'erogazione del servizio e, comunque, lo svolgimento delle attività previste nel contratto. L'impresa che procederà ad interrompere arbitrariamente le prestazioni contrattuali sarà considerata diretta responsabile degli eventuali danni causati all'Azienda dipendenti da tale interruzione.

Articolo 11

Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa

1. Il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m., pena la nullità assoluta del presente contratto.

2. Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m., sono: IT07V0306905033100000007762 - Banca Intesa San Paolo fil. 6785, Viale Cesare Pavese, 397 – 00144 Roma.

3. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'Azienda Sanitaria Contraente le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all'art. 3, comma 7, L. 136/2010 e s.m.

4. Qualora le transazioni inerenti il presente contratto siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente contratto sarà risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.

5. Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.

6. Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne darà immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria Contraente e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione stessa; copia di tale comunicazione dovrà essere inviata per conoscenza anche alla Regione.

7. L' Azienda Sanitaria Contraente verificherà che nei contratti di subappalto, ex art. 118 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.

8. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all' Azienda Sanitaria Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. È facoltà dell'Amministrazione Contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

Articolo 12

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione della presente fornitura rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del rapporto contrattuale, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti

dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Articolo 13

Penali

- 1.** Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l'ipotesi in cui il Fornitore non provveda alla consegna nei termini pattuiti, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, alle Aziende Sanitarie una penale pari all'1 per mille (uno per mille) del valore dei prodotti in contestazione, al netto di IVA, fino al trentesimo giorno dalla scadenza del termine di consegna, intendendosi per valore dei prodotti l'importo dei kit consegnati.
- 2.** Nel caso in cui l'ordine sia stato parzialmente evaso dal Fornitore nei termini prescritti dal Capitolato Tecnico, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi consegnati in ritardo.
- 3.** Decorso il termine massimo di ritardo di 30 (trenta) giorni, ogni singola Azienda Sanitaria Contraente, oltre all'applicazione della penale, potrà risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l'acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).
- 4.** Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Azienda Sanitaria Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per la sostituzione dei prodotti, di cui al precedente articolo 8, comma 4, l'Azienda Sanitaria Contraente applicherà al Fornitore una penale pari all'1 per mille (uno per mille) del valore dei prodotti in contestazione, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
- 5.** Si precisa che nei casi in cui, causa l'inadempimento del Fornitore, le Aziende Sanitarie contraenti siano costrette ad acquistare presso terzi i prodotti oggetto di un ordine di consegna, la penale nella percentuale indicata nei precedenti commi sarà calcolata, così come nei casi di inadempimento parziale, sul corrispettivo relativo alla quota parte di fornitura ancora da eseguire e fino all'esatto adempimento della stessa.
- 6.** Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al Fornitore; il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 3 (tre) giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non possano essere accolte, ad insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie contraenti

che avranno richiesto l'applicazione delle penali di cui si tratta, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

7. E' fatta salva la facoltà per l'Azienda Sanitaria Contraente di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino, ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell'aggiudicatario.

8. Le Aziende Sanitarie contraenti potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i compiti dovuti, ovvero, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di alcun ulteriore accertamento.

9. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonererà in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

10. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

11. Ciascuna singola Azienda Sanitaria Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio Contratto, al netto di IVA; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali non preclude il diritto delle singole Aziende Sanitarie contraenti a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

12. Considerata la particolarità del prodotto, si intende sospesa l'applicazione di penali nel caso in cui la mancata consegna o il ritardo siano dipendenti da indisponibilità di prodotto correlata a problematiche non dipendenti dalla volontà del Fornitore.

Articolo 14

Cauzione definitiva

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.Lgs 16312006 e s.m.i., ha costituito a favore dell'Azienda Sanitaria Contraente una garanzia fideiussoria. Detta garanzia dovrà essere "a prima richiesta" e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di

cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda Sanitaria Contraente.

2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Azienda Sanitaria Contraente, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.

4. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento).

5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 15

Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Azienda Sanitaria Contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

6. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stessa a gare e appalti.

7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 19612003 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

Articolo 16

Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Aziende Sanitarie contraenti e/o di terzi, in virtù dei prodotti oggetto della fornitura, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative alla sola esecuzione delle prestazioni contrattuali allo stesso Fornitore riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

2. L'Azienda Sanitaria Contraente è tenuta a custodire, utilizzare e conservare le apparecchiature fornite in noleggio / service con la massima cura e diligenza ed in conformità a quanto riportato nel manuale d'uso ed alle istruzioni ricevute dalla Società.

3. L'Azienda Sanitaria Contraente risponde dei danni subiti dalle apparecchiature o perdite totali e parziali, imputabili ad essa o ai suoi dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, solo se verificatisi a seguito di dolo o colpa, esclusi quindi il caso fortuito e la forza maggiore.

4. Il Fornitore, inoltre, dichiara di aver stipulato o comunque di essere in possesso di una polizza assicurativa per l'intera durata del rapporto contrattuale a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore, in ordine allo svolgimento delle attività di cui al rapporto stesso. In particolare, detta polizza tiene indenni le Aziende Sanitarie contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore - nell'esecuzione delle attività di cui al Capitolato Tecnico - possa arrecare alle Aziende Sanitarie Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro e, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, prevede la rinuncia dell'assicuratore, sia nei confronti della Regione Lazio che delle Aziende Sanitarie Contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1902 cod. civ., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1893 cod. civ. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al

presente articolo è condizione essenziale per le Aziende Sanitarie Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il rapporto contrattuale si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 17

Risoluzione

1. A prescindere dalle cause di risoluzione dei contratti, l'Azienda Sanitaria Contraente potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata AR, nei seguenti casi:

- a) gravi e/o reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
- b) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- c) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- d) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Azienda Sanitaria Contraente, ai sensi dell'articolo " Brevetti industriali e diritti d'autore";
- e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Cauzione definitiva";
- f) in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva del Fornitore negativo per due volte consecutive, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 20712010;
- g) inosservanza degli obblighi derivanti dalle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 1612007;
- h) gravi e/o ripetute inadempienze in materia di sicurezza sui lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- i) applicazione di penali per un ammontare superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 298, 2° comma, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

2. In tutti i predetti casi di risoluzione, l'Azienda Sanitaria Contraente ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. In questo caso l'Azienda si rivolgerà per l'esecuzione del servizio appaltato alla successiva impresa che ha presentato la migliore offerta.

3. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D.Lgs 163/06 e s.m.i.

Articolo 18

Recesso

1. L'Azienda Sanitaria Contraente ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b. qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo;
- c. qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- d. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente contratto e/o ogni singolo rapporto attuativo.

2. Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Azienda Sanitaria Contraente.

3. In caso di recesso dell'Azienda Sanitaria Contraente, il Fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche

di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 Cod. Civ.

4. L'Azienda Sanitaria Contraente ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in qualsiasi momento, con comunicazione al Fornitore mediante lettera raccomandata a/r., sulla base della condizione del buon esito delle nuove verifiche avviate, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n.16312006, dalla Regione Lazio.

Articolo 19

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per l'espletamento del servizio.

3. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

4. Il Fornitore sarà tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

Articolo 20

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Aziende Sanitarie contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui prodotti acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere

indenne le Aziende Sanitarie contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Aziende Sanitarie contraenti.

3. Le Aziende Sanitarie contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, le medesime Aziende Sanitarie Contraenti riconoscono al Fornitore la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore dalle stesse scelto.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle Aziende Sanitarie Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, avranno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dei contratti, per quanto di rispettiva competenza, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

Articolo 21

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Ai sensi di quanto previsto dalle leggi in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale.

2. Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie Contraenti. In ogni caso l'Azienda Sanitaria Contraente, con la stipula del contratto, dichiara espressamente di acconsentire al trattamento e all'invio da parte del Fornitore dei dati relativi alla fatturazione, per le finalità connesse all'esecuzione del rapporto contrattuale. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal Fornitore alle Aziende Sanitarie Contraenti nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.

3. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

4. Le parti si impegnano a comunicarsi oralmente tutte le informazioni previste della medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.

Articolo 22

Cessione di credito e di contratto

1. Per quanto attiene alla cessione dei crediti conseguenti all'aggiudicazione della gara, saranno applicate le disposizioni di cui all'art. 117 del D.Lgs n. 163/2006.
2. La cessione del contratto è vietata, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006.

Articolo 23

Subappalto

Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

Articolo 24

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative alla fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelli che fanno carico alle Aziende Sanitarie Contraenti per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72.

Articolo 25

Responsabile del Servizio

1. L'aggiudicatario nominerà un Responsabile del Servizio che sarà il referente nei confronti di ciascuna Azienda Sanitaria Contraente e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.
2. I dati di contatto del Responsabile del servizio Sono: Dott. Eliseo Brondi
numero telefonico: 06/51592221, numero di fax: 06/51964334, indirizzo e-mail:
sales-med.it@horiba.com.

Articolo 26

Nuovi prodotti

1. Il Fornitore si impegna ad informare periodicamente e tempestivamente le Aziende Sanitarie contraenti e la Regione Lazio sull'evoluzione scientifica dei prodotti oggetto della gara e delle conseguenti possibili variazioni da apportare alle forniture ed alla prestazione dei servizi oggetto del rapporto contrattuale, ferme restando le stesse condizioni economiche di aggiudicazione.
2. Le parti si impegnano, di conseguenza, ad apportare quelle modifiche che, di comune espresso accordo, dovessero essere valutate opportune, fermo restando i prezzi unitari offerti da parte del Fornitore aggiudicatario.

Articolo 27

Cessata produzione

1. Il Fornitore si impegna a comunicare in modo tempestivo ogni imperfezione o **malfunzionamento** dei prodotti aggiudicati.
2. Sarà a carico del Fornitore ogni onere derivante da eventuali procedure di richiamo e/o rivalutazione clinica dei pazienti ascrivibili a difettoso o imperfetto funzionamento dei dispositivi forniti.
3. In caso di ritiro del prodotto dal mercato, ovvero cessata produzione dello stesso, è fatta salva la possibilità che il Fornitore metta a disposizione dell'Azienda Sanitaria contraente prodotto equivalente o superiore in sostituzione a quelli oggetto del ritiro/ cessata produzione, a medesime condizioni economiche, la cui valutazione di idoneità sarà rimessa all'insindacabile e motivato giudizio dell'Azienda Sanitaria. In caso di valutazione negativa, l'Azienda Sanitaria potrà procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti, nel rispetto della vigente disciplina in materia di procedure per la scelta del contraente. In tale caso, al Fornitore saranno addebitate le spese sostenute in **più dall'Azienda** rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Tali maggiori spese saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del Fornitore senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'Appaltatore. Nel caso di minore spesa nulla competerà all'Appaltatore inadempiente.

Articolo 28

Foro competente

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1, lett. e), D. Lgs. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del rapporto contrattuale e per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Azienda Sanitaria Contraente, è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria Contraente.

Articolo 29

Verifiche sull'esecuzione del contratto

1. Anche ai sensi dell'art. 312 del D.P.R. n. 207/2010, il Fornitore si obbliga a consentire, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
2. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Azienda Sanitaria Contraente.

Articolo 30

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Con la stipula del presente Contratto l'Azienda Sanitaria Contraente, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 272, 274 e 300 del D.P.R. n. 207/2010 nomina la D.ssa Omella Serva, in qualità di Responsabile del Procedimento e il Dr. ██████████, quale Direttore dell'Esecuzione, attribuendo agli stessi tutte le funzioni previste dal D.P.R. n. 207/2010.

Articolo 31

Allegati

Si intendono quali allegati, nonché parti integranti ed efficaci del presente contratto, anche se non materialmente collazionati al presente accordo, ma conservati presso la Stazione Appaltante della gara indetta i seguenti documenti: Disciplinare di gara comprensivo dei suoi allegati, ivi incluso il Capitolato Tecnico ed il DUVRI, debitamente sottoscritti dal Fornitore, Offerta del Fornitore.

Letto approvato e sottoscritto, Lì _____

Il Fornitore

L'Azienda Sanitaria Contraente

ASL Rieti

Dott.ssa Laura Figorilli

Il sottoscritto _____, in qualità di Legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente Capitolato e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile., tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, ferma restando la inderogabilità delle norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare e relativi allegati, nel capitolato tecnico e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile e delle Leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: Articolo 2 Oggetto, Articolo 3 Durata del contratto, Articolo 4 Condizioni della fornitura e limitazione di responsabilità, Articolo 5 Obbligazioni specifiche del Fornitore, Articolo 6 Modalità e termini di esecuzione della fornitura, Articolo 7 Verifica e controllo **quali/quantitativo**, Articolo 8 Ritiro dei prodotti da restituire o sostituire, Articolo 9 Conispettivi, Articolo 10 Fatturazione e pagamenti, Articolo 11 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa, Articolo 13 Penali, Articolo 14 Cauzione definitiva, Articolo 16 Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 17 Risoluzione, Articolo 18 Recesso, Articolo 19 Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, Articolo 20 Brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 22 Cessione di credito e contratto, Articolo 23 Subappalto, Articolo 24 Oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 26 Nuovi prodotti, Articolo 27 Ritiro del prodotto e cessata produzione, Articolo 28 Foro competente, Articolo 29 Verifiche sull'esecuzione del contratto.

LETTO E APPROVATO
SI SOTTOSCRIVE PER ACCETTAZIONE
IL FORNITORE
